

## “DECRETO MILLEPROROGHE 2024”: PRINCIPALI NOVITA’ POST CONVERSIONE IN LEGGE

Si esaminano le principali novità introdotte dal c.d. “Decreto Milleproroghe” a seguito della conversione in Legge

Informativa n.	16/2024
Riferimenti normativi	D.L. n. 215/2023 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) convertito con mod. dalla Legge n. 18/2024 pubblicata in GU n. 49 del 28/02/024 Legge n. 197 del 29/12/2022 c.d. “Legge di Bilancio 2023” Art. 106 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”



Vengono di seguito analizzate le principali disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Milleproroghe” a seguito della conversione in Legge n. 18 del 23/02/2024, entrata in vigore il 29/02/2024.

#### **“Ravvedimento speciale”**

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate era prevista la regolarizzazione delle violazioni (c.d. “Ravvedimento speciale”) riferite alle dichiarazioni regolarmente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 (periodo di imposta 2021 per i soggetti c.d. “solari”) e precedenti, con la riduzione a 1/18 della sanzione minima (si veda l’Informativa Unistudio n. 8/2023).

Il “Decreto Milleproroghe” estende il “Ravvedimento speciale” alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 (periodo di imposta 2022 per i soggetti c.d. “solari”).

Il versamento delle somme dovute (sanzione ridotta a 1/18 del minimo, imposte e interessi) può essere effettuato:

- in un’unica soluzione entro il 2/04/2024 (il 31/03/2024 cade di domenica e l’1/04/2024 è festa);
- ovvero in quattro rate di pari importo da versare entro il 2/04/2024, l’1/07/2024 (il 30/06/2024 cade di domenica), il 30/09/2024 ed il 20/12/2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

#### **“Rottamazione-quater”**

È stata introdotta con la “Legge di Bilancio 2023” una rottamazione (c.d. “Rottamazione-quater”) delle cartelle di pagamento, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1/01/2000 al 30/06/2022, per le quali era possibile estinguere il debito con il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, azzerando gli importi relativi a sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi.

Si veda l’Informativa Unistudio n. 8/2023.

La domanda andava presentata entro il 30/06/2023.

Il termine di pagamento in unica soluzione/prima rata (è previsto un massimo di 18 rate), originariamente fissato al 31/07/2023, è stato prorogato in primis al 31/10/2023 e, successivamente, al 18/12/2023. Anche la seconda rata è stata prorogata al 18/12/2023.

Il “Decreto Milleproroghe” ha stabilito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28/02/2024 non determina l’inefficacia della “Rottamazione-quater” se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15/03/2024.

È prevista, inoltre, la tolleranza di cinque giorni di ritardo; saranno quindi ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20/03/2024.

Si evidenzia come non sia stato prorogato il termine per la presentazione della domanda di adesione; di conseguenza, la proroga interessa esclusivamente coloro i quali abbiano presentato la domanda entro il 30/06/2023.

#### **Assemblee a distanza società di capitali**

Viene disposto che alle assemblee ordinarie e straordinarie continuano ad applicarsi le disposizioni introdotte dal “Decreto Cura Italia”, dettagliatamente esaminate nelle Informative Unistudio n. 21/2020, 61/2020, 18/2022 e 15/2023 alle quali si rinvia.

Il “Decreto Milleproroghe” prevede l’applicazione delle norme in esame alle assemblee tenute fino al **30/04/2024** (si precisa che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Ddl capitali” che prevede un ulteriore differimento al **31/12/2024**).

Tali disposizioni prevedono che:

- con l’avviso di convocazione dell’assemblea le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, possano disporre, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che il voto sia espresso in forma elettronica o per corrispondenza;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita:
  - o l’identificazione dei partecipanti;
  - o la loro partecipazione;

- l'esercizio di voto,
- senza che il presidente, il segretario, ovvero il Notaio, si trovino nel medesimo luogo;
- le Srl possono prevedere che l'espressione del diritto di voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

#### **Agevolazioni acquisto prima casa "under 36"**

Per gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà di "prime case", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, o di acquisto o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, è stabilita l'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati:

- a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui.

Per gli atti traslativi di cui sopra soggetti ad IVA, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto.

Le disposizioni in esame si applicavano agli atti stipulati fino al 31/12/2023 (si veda l'Informativa Unistudio n. 5/2023).

Il "Decreto Milleproroghe" ha stabilito che le disposizioni in oggetto si applicano anche nei casi in cui, entro il 31/12/2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31/12/2024.

Per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra l'1/01/2024 e il 29/02/2024, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nell'anno 2025;
- può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

#### **Esenzione IRPEF coltivatori diretti/IAP**

La "Legge di Bilancio 2023" aveva prorogato, per il 2023, l'esenzione IRPEF per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari (dominicali e agrari) dei terreni da loro posseduti e condotti (si veda l'Informativa Unistudio n. 5/2023).

Il "Decreto Milleproroghe" ha stabilito, per il 2024 e 2025, che i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- 1) fino a 10.000,00 euro: 0%;
- 2) oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro: 50%;
- 3) oltre 15.000,00 euro: 100%.

Cordiali saluti.